

**REGOLAMENTO (CE) N. 1165/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 2 giugno 1999

**relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che il regolamento (CE) n. 1105/1999 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1132/1999 <sup>(6)</sup>, ha fissato il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo;

considerando che i quantitativi chiesti il 31 maggio 1999 superano il quantitativo disponibile di 3 400 t; che è quindi necessario fissare una percentuale unica di ridu-

zione per le domande di titolo di esportazione presentate il 31 maggio 1999;

considerando che, data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che esse acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1105/1999 il 31 maggio 1999, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 33,55 % per il riso delle destinazioni 02 e 03 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1105/1999.

*Articolo 2*

Per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 1° giugno 1999 per le destinazioni 02 e 03, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del regolamento (CE) n. 1105/1999.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.<sup>(4)</sup> GU L 56 del 26.2.1998, pag. 12.<sup>(5)</sup> GU L 133 del 28.5.1999, pag. 34.<sup>(6)</sup> GU L 135 del 29.5.1999, pag. 62.